

\* LEGGI BENE

BURANEL



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 14 aprile 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'espletamento della procedura di esame congiunto, ex art. 2 D.P.R. 218/00, attivata da CALEIDOS SRL.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Maurizio Pavanetto di CONFCOMMERCIO VENEZIA, in forza di delega agli atti del Ministero;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Luisa Buranel, in forza di delega agli atti del Ministero, e Angela Palmieri del Territoriale di Treviso;
- per UILTuCS Naz.le, Antonio Vargiu.

Per la FISASCAT CISL Naz.le, formalmente convocata, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- la Società in oggetto - inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio" ed avente un organico complessivo medio superiore alle cinquanta unità lavorative - con comunicazione pervenuta in data 14.03.14 (prot. 6681 del 27.03.14) ha attivato la procedura di cui in epigrafe e, pertanto, con successiva nota del 02.04.14 (Prot. n. 7202) lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione del 07.04.14, rinviata alla data odierna su richiesta aziendale (nota prot. 7460 del 07.04.14);
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato gli andamenti economici negativi registrati, conseguenti alla crisi dei consumi che ha investito il settore di riferimento, coinvolgendo in modo particolare l'attività di vendita al dettaglio di pelletterie ed articoli da viaggio. Per far fronte a tale situazione la Società ha già stipulato contratti di affitto di ramo di azienda con riguardo a n. 12 punti vendita e, in esito all'incontro odierno, ha condiviso con le OO.SS. la necessità di accedere al trattamento di Cigs per crisi aziendale, mantenendo inalterati gli attuali livelli occupazionali, al fine di perfezionare ulteriori trattative in corso per altri negozi oggetto del presente verbale.

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale**, ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91 ss.mm.ii.**, per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal 01.04.14, con riguardo ad un numero massimo di **47 lavoratori**, in forza ai punti vendita di San Donà di Piave (VE) (n. 04 lavoratori), Jesolo (VE) (n. 20 lavoratori), Sona (VR) (n. 02 lavoratori), Olmi (TV) (n. 03 lavoratori), Marghera (VE) (n. 02 lavoratori), Padova (n. 01 lavoratore), Mantova (n. 03 lavoratori), Ferrara (n. 04 lavoratori), Lonato (BS) (n. 03 lavoratori), Bellinzago Lombardo (MI) (n. 02 lavoratori) e Sesto San Giovanni (n. 03 lavoratori). Si precisa che i suindicati lavoratori costituiscono l'intero organico in forza ai citati punti vendita, al netto dei lavoratori intermittenti e con contratto di apprendistato.
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in **Cigs a rotazione**, tenuto conto della fungibilità delle mansioni svolte e compatibilmente alle esigenze tecnico-produttive aziendali.
3. Stante la già critica situazione economica in cui versa, la Società richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Le Parti concordano, infine, che la Società potrà avviare procedura di licenziamento collettivo con il criterio esclusivo della non opposizione per favorire la fuoriuscita non traumatica dall'Azienda dei lavoratori interessati al presente accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

**Letto, confermato e sottoscritto.**



  

  

  
